

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 492-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta del
28 gennaio 1982 — degli articoli 1 e 2

DAL

DISEGNO DI LEGGE n. 492

*« Modifiche alle disposizioni vigenti in materia urbanistica e sanatoria
degli abusi edilizi a determinate condizioni »*

d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA, CIOCE e PARRINO

*assorbito dal disegno di legge n. 959 approvato dall'Assemblea
nella seduta anzidetta*

Modifiche alle disposizioni vigenti in materia urbanistica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 28 gennaio 1977, n. 10)

All'articolo 4, ottavo comma, la lettera *a*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita dalla seguente:

« *a*) fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione a scopo residenziale non può superare l'indice di metri cubi 0,03 per metro quadrato di area edificabile, salvo che nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, nei quali l'indice anzidetto è elevato a metri cubi 0,5 per metro quadrato, per la costruzione di alloggio essenziale al nucleo familiare dei residenti *in loco* da almeno due anni, il cui reddito complessivo è inferiore al limite di cui all'articolo 20, primo comma, lettera *a*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, determinato con i criteri di cui al successivo articolo 21 ».

Nell'articolo 4, ottavo comma, lettera *b*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, fra le parole « straordinaria » e « di consolidamento » sono inserite le altre: « di sistemazione anche con modifica di destinazione di uso, ».

All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le tabelle parametriche di cui sopra verranno formate dalle Regioni entro indici minimi e massimi da stabilirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, anno per anno. Tale decreto verrà emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; fino a questa data restano valide le determinazioni regionali già fissate ».

Al primo comma dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo la lettera *g*) è aggiunta la seguente:

« *h*) per le opere realizzate dai soggetti di cui alla seconda parte della lettera *a*) dell'ottavo comma dell'articolo 4 della presente legge ».

Il quarto comma dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma, la concessione di cui all'articolo 1 della presente legge è data per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici generali con l'aumento del 100 per cento del contributo per gli oneri di urbanizzazione ».

Art. 2.

(Liceità di interventi)

Sono consentiti, anche al di fuori degli indici e limiti previsti da leggi e strumenti urbanistici, interventi di adeguamento e ristrutturazione, anche con modificazione di uso, dei volumi esistenti di singole unità immobiliari, al fine di adeguarle a scopo residenziale.

Nei comuni inferiori a 50.000 abitanti nelle zone definite agricole dagli strumenti urbanistici o fuori del perimetro di cui all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentiti anche interventi di ampliamento delle cubature esistenti nella misura del 30 per cento a soddisfazione delle civili esigenze dei residenti *in loco* da almeno due anni.

Le concessioni di cui ai precedenti commi sono gratuite.

Nelle zone di cui al secondo comma, per le medesime esigenze, le Regioni potranno consentire indici di densità fondiaria sino a metri cubi 0,1 per metro quadro in aderenza a concrete realtà locali.